



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 7 MARZO 1995

N. 949 Reg. deliberazioni

OGGETTO: RIESAME LEGGE REGIONALE "Costituzione della Società regionale trasporti - SRT SpA".

L'anno millenovecento novantacinque il giorno sette del mese di marzo alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Marcello Strazzeri

Vice Presidenti i sigg. dott. Domenico Albano

Consiglieri Segretari i sigg. dott. Giovanni Sabato - dott. Arnèdo Stefanetti

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione F.F. Sig. Alfonso Vigilante

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALBANO Domenico	✓		26) FUSILLO Nicola	✓	
2) ANGIULI Vito	✓		27) GIANGROSSI Luigi		✓
3) ANNESE Mario		✓	28) GODELLI Silvia	✓	
4) APRILE Leonardo	✓		29) INTRONA Onofrio	✓	
5) ARMENISE Nicola	✓		30) LIA Cesare	✓	
6) BALDUCCI Enrico	✓		31) MACRI' Camillo	✓	
7) BELARDI Raffaele	✓		32) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
8) BELLOMO Michele	✓		33) MARZO Corradino	✓	
9) BIANCO Stefano	✓		34) MASSAFRA Isabella	✓	
10) BRUNO Antonio	✓		35) MINISCHETTI Luigi	✓	
11) CARROZZO Gaetano	✓		36) OCCHIOFINO Nicola	✓	
12) COLANGELO Sabino	✓		37) PIZZICOLI Michele	✓	
13) COLOGNO Michele	✓		38) POTI' Vittorio	✓	
14) COLUCCI Francesco	✓		39) PUGLIESE Girolamo	✓	
15) CONVERTINO Cosimo		✓	40) SABATO Giovanni	✓	
16) COPERTINO Giovanni	✓		41) SAVINO Vito	✓	
17) CROCCO Antonio	✓		42) SILVESTRI Antonio	✓	
18) DE CRISTOFARO Mario	✓		43) STANO Giulio	✓	
19) DE LUCIA Francesco	✓		44) STEFANETTI Armando	✓	
20) DI CAGNO Nicola	✓		45) STRAZZERI Marcello	✓	
21) DI GIOIA Pasquale	✓		46) TAGLIENTE Nicola	✓	
22) DIPIETRANGELO Carmine	✓		47) TARQUINIO Lucio	✓	
23) FERLICCHIA Luigi	✓		48) TEDESCO Alberto	✓	
24) FESTINANTE Luigi	✓		49) TONDO Antonio	✓	
25) FITTO Raffaele	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del Sig. Vice Presidente, cons. Albano (si è allontanato dall'Aula il Vice Presidente Strazzeri), il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Costituzione della Società regionale trasporti - SRT SpA", a seguito dei rilievi formulati dal Governo della Repubblica in sede di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.12.1994, con delibera n. 931.

Dà la parola al relatore, cons. Tedesco, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Nè dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso, avvertendo che, trattandosi di "riapprovazione", è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia.

Al termine della votazione, constatato che hanno votato a favore solo 20 Consiglieri (si sono astenuti i Gruppi PDS, Misto-S.A. e A.N., i Consiglieri Balducci, Di Cagno e Introna e il Presidente Albano - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Belardi, Colucci e Pugliese) e che, pertanto, non è stato raggiunto il quorum prescritto, dichiara "non riapprovata" la legge "Costituzione della società regionale trasporti - SRT S.p.A."

Successivamente, il Presidente della Giunta, Martellotta, fa rilevare che, ai fini dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia, la legge di che trattasi deve considerarsi "nuova" a seguito degli emendamenti innovativi apportati dalla V Commissione e approvati dal Consiglio al testo oggetto del rinvio governativo. Pertanto, la votazione riportata sulla legge era sufficiente per dichiararla "approvata".

Il Consiglio all'unanimità concorda.

Pertanto, è approvata, con la votazione sopra riportata, la legge regionale "Costituzione della Società regionale trasporti - SRT SpA", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



RIESAME LEGGE REGIONALE

"Costituzione della Società regionale trasporti - SRT SpA"

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1
(Regime giuridico)

1. La Regione Puglia promuove la costituzione di una società per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, denominata Società regionale trasporti - SRT SpA.
2. La SRT opera nel settore dei trasporti delle persone e delle merci nell'ambito delle direttive del Piano regionale trasporti e per le finalità di cui al successivo art.2.
3. Soci della SRT possono essere enti locali, aziende e istituti di credito, Camere di commercio, industria e artigianato, imprenditori singoli e associati.
4. Lo statuto della SRT è approvato dal competente organo societario, previo parere della Giunta regionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Misto-S.A. e A.N., dei Consiglieri Balducci, Di Cagno e Introna e del Presidente Albano - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Belardi, Colucci e Pugliese)



Art. 2
(Finalità)

1. La SRT partecipa al capitale sociale delle:
 - a) società per azioni costituite dagli enti locali e/o da soggetti di diritto privato per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale anche mediante conferimento delle immobilizzazioni e quote partecipative di cui al successivo art. 3;
 - b) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli interporti;
 - c) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio delle ferrovie di interesse locale, tramvie, filovie e metropolitane;
 - d) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli impianti portuali e aeroportuali;
 - e) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio di impianti e di tecnologie di controllo finalizzati alla organizzazione del trasporto pubblico.
2. La SRT assume le quote di partecipazioni associative del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) nei consorzi di trasporto pubblico.
3. La partecipazione della SRT nelle società di cui al precedente comma 1 è minoritaria fino a quando la Regione ne detiene la maggioranza del capitale.
4. La SRT, nell'ambito degli obiettivi del Piano regionale trasporti e previe direttive della Giunta regionale:
 - a) svolge, promuove e coordina l'elaborazione di studi, ricerche e progetti per migliorare la mobilità e l'accessibilità al territorio, tesi alla realizzazione di un sistema di trasporto integrato;
 - b) adotta iniziative per conseguire il miglioramento dei servizi per lo sviluppo dell'intermodalità;
 - c) costituisce un centro di documentazione sul trasporto avvalendosi di una propria banca dati;



- d) collabora con organismi ed enti regionali, nazionali e internazionali operanti nel settore della ricerca scientifica applicata ai trasporti.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Misto-S.A. e A.N., dei Consiglieri Balducci, Di Cagno e Introna e del Presidente Albano - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Belardi, Colucci e Pugliese)

Art. 3
(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale della SRT è fissato, in sede di costituzione, nell'importo corrispondente alla sommatoria del valore reale delle partecipazioni azionarie del disciolto ERPT e del valore capitale delle immobilizzazioni di proprietà del medesimo ERPT, al netto degli ammortamenti alla data dell'atto costitutivo e con esclusione degli immobili ed è interamente sottoscritto dalla Regione mediante conferimento delle predette immobilizzazioni e quote partecipative.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Misto-S.A. e A.N., dei Consiglieri Balducci, Di Cagno e Introna e del Presidente Albano - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Belardi, Colucci e Pugliese)

Art. 4
(Aumento capitale sociale)

1. La SRT, appena costituita, procede a un aumento del capitale sociale in misura superiore al capitale conferito all'atto della costituzione.

2. La Regione si astiene dalla partecipazione a tale aumento di capitale, in modo da assumere una presenza minoritaria.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Misto-S.A. e A.N., dei Consiglieri Balducci, Di Cagno e Introna e del Presidente Albano - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Belardi, Colucci e Pugliese)



Art.5
(Organi sociali)

1. La composizione degli organi sociali è determinata dallo Statuto della SRT. La rappresentanza della Regione è designata dal Consiglio regionale con voto limitato a una indicazione per ciascun Consigliere.

2. La rappresentanza della Regione negli organi statutari della SRT relazione annualmente alla stessa Regione sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonché sull'andamento di gestione economico-finanziaria.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea della SRT dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Misto-S.A. e A.N., dei Consiglieri Balducci, Di Cagno e Introna e del Presidente Albano - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Belardi, Colucci e Pugliese)

Art.6
(Norme transitorie)

1. Alla sistemazione delle pendenze residue dopo la cessazione dell'incarico del Commissario liquidatore del disciolto ERPT di cui all'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1992, n. 8 e successive modificazioni, nonché all'amministrazione del patrimonio di detto Ente e agli adempimenti connessi alla costituzione della SRT, ivi compresi quelli di primo impianto, si provvede mediante gestione stralcio da affidare, con atto della Giunta regionale, alla responsabilità di un dirigente o funzionario direttivo del disciolto ERPT o di un dirigente dell'Assessorato ai Trasporti, il quale opererà nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta e sarà delegato alla esecuzione dei pagamenti delle spese connesse all'applicazione del presente comma e del successivo comma 2, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo XI della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al responsabile della gestione stralcio di cui al precedente comma 1 e alle unità di personale che collaboreranno con lo stesso compete il trattamento economico secondo le misure



e alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Misto-S.A. e A.N., dei Consiglieri Balducci, Di Cagno e Introna e del Presidente Albano - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Belardi, Colucci e Pugliese)

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art.6 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 0004950 e n. 0553022 del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995".

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, Misto-S.A. e A.N., dei Consiglieri Balducci, Di Cagno e Introna e del Presidente Albano - sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Belardi, Colucci e Pugliese)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)